TESTO UNICO SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

Art. 28

Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub 1 commi 4° e 5°, art. 2, comma 5°

Articolo abrogato dal regio d.l. 16 febbraio 1939, n. 312, convertito con modificazioni dalla l. 13 luglio 1939, n. 1157.

Abrogato dal 28 febbraio 1939 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito
Estremi	Regio decreto 14 marzo 1938, n. 596
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-reclutamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1938/art-28-legge-16-gennaio-1936-xiv-n-93-art-1-sub-1-commi-4-e-5-art-2-comma-5/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it